

principalmente sull'attività di controllo dell'Autorità sull'operato delle S.O.A. e sull'iscrizione nel *Casellario informatico* delle imprese qualificate dei dati di cui all'articolo 75, comma 1, lettera h), DPR n. 554/99.

Ricorsi avverso provvedimenti dell'Autorità

Nell'anno 2003 sono pervenuti 172 ricorsi così suddivisi:

10 casi di impugnazione di provvedimenti sanzionatori ex articolo 4, comma 7, della legge 109/94;

5 casi di impugnazione di provvedimenti sanzionatori ex articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/94 ;

39 casi di impugnazione di provvedimenti non sanzionatori dell'Autorità (deliberazioni, atti di regolazione, determinazioni);

31 casi di impugnazione di provvedimenti in materia di S.O.A.;

4 ricorsi straordinari al Capo dello Stato;

77 casi di impugnazione di decisioni di iscrizione nel Casellario Informatico delle imprese qualificate.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, occorre considerare che l'attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese dalle S.O.A. costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici (articolo 1, comma 3, DPR n. 34/2000); dal che la conseguenza che le attestazioni S.O.A. creano certezze legali sull'idoneità delle imprese a partecipare alle gare di appalti pubblici di lavori, le quali non possono essere messe in discussione dalle stazioni appaltanti e che, pertanto, vanno necessariamente ricollegate all'esercizio di una oggettiva funzione pubblicistica espressione di potestà certificativa. Una funzione di oggettiva rilevanza pubblica, qual'è l'attestazione d'idoneità a partecipare alle gare per l'affidamento di lavori pubblici con il rilascio di un documento abilitante, è rimessa quindi, nel nuovo sistema di qualificazione, a società private con scopo di lucro assoggettate, tuttavia, ad un regime speciale, sia con riferimento alla loro costituzione, sia con riferimento alla loro attività che, per tale profilo, è soggetta alla vigilanza e al controllo da parte dell'Autorità.

Per fare in modo che la funzione concessa alle S.O.A. non debordi dai limiti indicati è prevista la vigilanza (articolo 14, DPR n. 34/2000) ed il controllo (articolo 16) di questa Autorità¹⁹: vigilanza e controllo che possono trovare esplicitazione non soltanto nel corso della permanente vigenza del

¹⁹ Vedi Capitolo 4.

rapporto contrattuale tra S.O.A. ed impresa, attraverso l'indicazione delle "condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto", ma che riguardano anche attestazioni definitivamente rilasciate ed oggettivamente circolanti nel mercato degli appalti di cui l'Autorità di vigilanza deve "provvede(re) periodicamente alla verifica a campione" (articolo 14, comma 3, DPR n. 34/2000).

Il potere di controllo comporta, quindi, nella fase in cui si esamina l'attività controllata nel complesso del suo svolgersi, l'avvio di un procedimento di secondo grado ad iniziativa dell'organo di garanzia cui è istituzionalmente attribuito il potere di controllo medesimo, con il correlato obbligo di intervento da parte dell'Autorità sull'operato e sugli atti del soggetto controllato per verificare se l'attività sia stata svolta in modo congruo rispetto ai fini di pubblico interesse, alla tutela dei quali l'Autorità è istituzionalmente preposta (alcuni dei quali anche espressione di valori protetti a livello costituzionale, quali ad esempio il rispetto dei criteri di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici ex articolo 97 Cost., o riconosciuti a livello comunitario, come il principio della libertà di concorrenza tra gli operatori).

Dalle suesposte considerazioni discende, pertanto, che i compiti di controllo attribuiti all'Autorità in tema di qualificazione non solo si estrinsecano nel potere di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di attestazione; nel potere di vigilanza, anche dopo il rilascio, sull'attività di qualificazione e sulla presenza in capo alle S.O.A. dei requisiti tecnico – giuridici previsti dalla legge sul rispetto delle condizioni previste dalla legge e dal regolamento, ma ricomprendono anche il potere dell'Autorità di incidere sull'operato, *id est* sulla validità delle attestazioni rilasciate dalle S.O.A., riducendole o invalidandole.

E' necessario far presente che alcune pronunce del giudice amministrativo di primo grado hanno stigmatizzato il potere dell'Autorità limitandolo alla mera indicazione alla S.O.A. del comportamento da seguire e, nel caso in cui quest'ultima rimanesse inerte, l'unico rimedio consentito consisterebbe nell'inizio del procedimento di revoca dell'autorizzazione concessa alla stessa S.O.A.

È evidente che, intanto, in attesa della definizione del procedimento di revoca dell'autorizzazione alla Società organismo di attestazione (novanta giorni, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, DPR n. 34/2000), si assisterebbe al permanere della situazione di indebita o almeno irregolare situazione nel mercato di talune imprese erroneamente legittimate a svolgere attività in concorrenza con altri soggetti giuridici che, al contrario, possiedono i requisiti previsti *ex lege*.

Inoltre, la definizione della controversia interpretativa tra S.O.A. e Autorità potrebbe essere devoluta alla cognizione del TAR e poi del Consiglio di Stato, in sede di impugnativa del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, nei tempi non brevi necessari perché sia il giudice amministrativo e lui solo a definire il giudizio, senza preoccupazione della realtà che nel frattempo si concreta.

Non resta allora che prendere atto che la costruzione più coerente sembra essere quella di riconoscere il potere di regolazione dell'Autorità e la legittimazione ad intervenire sulle attestazioni, ove la S.O.A. non ottemperi alle indicazioni dell'Autorità. E il pregiudizio che discende da un'attestazione illegittimamente rilasciata o illegittimamente non revocata è tanto più evidente ove si consideri l'ipotesi sempre più ricorrente di un'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di certificati di esecuzione lavori falsi, producendo documentazione circa il possesso di requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi che non trovano riscontro in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni.

È evidente quindi il pericolo di una grave turbativa del mercato, con un impatto devastante sul sistema, che discende dalla permanenza nel settore dei lavori pubblici di operatori che millantano requisiti economici finanziari e tecnico-organizzativi sulla base di certificati non veritieri, con conseguente alterazione dei meccanismi della libera concorrenza.

I compiti di controllo attribuiti all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34, in tema di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare di appalto di opere pubbliche, quindi non solo si

estrinsecano nel potere di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di attestazione e nel potere di vigilanza, anche dopo il rilascio, sull'attività di qualificazione e sulla presenza in capo alle S.O.A. dei requisiti tecnico-giuridici previsti dalla legge, sul rispetto delle condizioni previste dalla legge e dal regolamento, ma non possono non ricomprendere anche il potere dell'Autorità di incidere sulle attestazioni rilasciate alle imprese dalle S.O.A., riducendole o invalidandole, come riconosciuto anche dal TAR Sicilia - sez. di Catania - sez. I, 3 febbraio 2003, n. 172.

In conclusione, alla luce dell'ipotesi interpretativa espressa da questa Autorità, si segnala l'opportunità di un intervento del legislatore al fine di riconoscere all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici esplicitamente ed in modo inequivoco il potere di intervenire, annullandole o modificandole, sulle attestazioni di qualificazione rilasciate alle imprese dalle S.O.A., laddove si accerti, con tutte le necessarie garanzie di contraddittorio con la controparte, che le medesime illegittimamente siano state rilasciate o non siano state revocate.

Per quanto attiene alla seconda fattispecie, ossia se l'Autorità abbia, e in che forma, il potere di comminare la sanzione dell'esclusione dalle gare delle imprese colpevoli di aver reso false dichiarazioni, si ritiene opportuno richiamare la copiosa giurisprudenza del TAR Lazio, al fine di evidenziare che il giudice amministrativo ha chiaramente affermato che l'Autorità non ha altri poteri sanzionatori oltre quelli specificatamente individuati dall'articolo 4, comma 4, lettera h), e dall'articolo 10, comma 1 *quater*, della legge n. 109/1994, e cioè quelli di irrogare le sanzioni pecuniarie individuate dalla stessa norma nei suoi commi 7 e 17.

Il TAR Lazio ha affermato inoltre che le stazioni appaltanti sono gli unici soggetti ai quali la legge affida il potere di esclusione dalle gare in applicazione dell'articolo 75 del DPR n. 554/1999.

Esse hanno il dovere di comunicare all'Osservatorio tutte le notizie relative alle imprese qualificate e le gare cui le stesse partecipano, ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 554/1999 e dell'articolo 27 del DPR n. 34/2000, mentre l'Autorità ha il dovere di inserire nel *Casellario Informatico* le notizie e i contenuti degli atti che ad essa pervengano dalle S.O.A. e dalle stazioni

appaltanti “senza però procedere” ribadisce il TAR Lazio, “ad alcuna nuova ed autonoma valutazione che non sia quella estrinseca relativa o alla palese insussistenza del fatto o alla inconferenza rispetto ai compiti propri di detto Casellario, tranne ovviamente l’ipotesi regolata dall’articolo 10, comma 1 *quater*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, per i profili che riguardano la specifica competenza ed i correlati poteri attribuiti all’Autorità”.

Tuttavia, proprio con riferimento alle suddette considerazioni espresse dal TAR Lazio si ravvisano elementi discordanti. Da un lato, infatti, si configura in capo all’Autorità il compito di ricevere ed inserire *ipso facto* le notizie inoltrate dalle stazioni appaltanti; dall’altro lato, però, si puntualizza, che la stessa Autorità è tenuta a verificare “l’inesistenza, in punto di fatto, dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia contenuta nei predetti atti”.

Da quanto sopra sembrerebbe emergere, dunque, un ambito di apprezzamento da parte dell’Autorità, la quale potrà condurre la valutazione della fondatezza della notizia ricevuta solo avviando un’istruttoria in contraddittorio sia con la stazione appaltante che ha inoltrato la notizia sia con l’impresa interessata.

Anche a tal riguardo, quindi, si segnala l’opportunità di un intervento del legislatore al fine di riconoscere all’Autorità il potere di compiere un’autonoma istruttoria sulla base della notizia ricevuta dalla stazione appaltante, proprio al fine di tutelare le imprese che rischierebbero la pesante conseguenza dell’esclusione dalle gare per un anno, solo sulla base di una segnalazione erronea da parte delle stazioni appaltanti ovvero del ricorrere di una fattispecie nella quale non si riscontri l’elemento soggettivo della colpa o del dolo da parte dell’impresa stessa.

Con l’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento del 14 gennaio 2004²⁰ relativo al potere dell’Autorità in materia di annullamento o riduzione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A., il Consiglio dell’Autorità ha inteso rappresentare agli organi legislativi istituzionali le

²⁰ Vedi Capitolo 6, Sezione I e Sezione II.

difficoltà operative del sistema di qualificazione delle imprese per la mancanza di una previsione normativa espressa che includa nell'attività di controllo spettante all'Autorità anche il potere di annullamento delle attestazioni S.O.A. rilasciate alle imprese, soprattutto allorquando detti certificati risultino rilasciati sulla base di documentazione non veritiera.

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

Nell'anno 2003 sono state emanate dall'Autorità 22 determinazioni, formulati 2 pareri e inviati 4 atti di segnalazione al Governo e al Parlamento.

Di seguito si illustrano i tratti essenziali dei suddetti atti¹.

Determinazione in data 22 gennaio 2003, n. 1/2003, in tema di *concessioni di lavori pubblici ex articolo 19, comma 2, della legge n. 109/94, affidate secondo le modalità indicate nei successivi articoli. 20 e 21, comma 2, lettera b) – Problema relativo alla forma che deve assumere l'offerta progettuale.*

Concessioni aggiudicate in esito a gara preliminare e successiva procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte, ai sensi dell'articolo. 37 quater, comma 1, lettera b) della medesima legge – Incidenza degli elementi di valutazione di natura "qualitativa".

Tale atto trae origine da un'indagine conoscitiva svolta dall'Autorità, relativa agli affidamenti in concessione di costruzione e gestione posti in essere nel biennio 2000-2001, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla "forma dell'offerta progettuale" richiesta dalle stazioni appaltanti ai fini degli affidamenti in concessione. I dati acquisiti hanno evidenziato l'esistenza di una "disomogeneità interpretativa" da parte delle stazioni appaltanti circa gli elementi che, a termini di legge, possono essere richiesti ai concorrenti in fase di gara ai fini del successivo affidamento in concessione. Rilevata tale anomalia ed anche alla luce delle modifiche introdotte nella specifica materia dalla legge 166/2002, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto opportuna una pronuncia chiarificatrice.

Determinazioni ...

...concessioni di lavori pubblici ex art. 19, co. 2, l. 109/94...

...ex art. 37 quater, co. 1, lett. b), l. 109/94...

¹ I testi sono riportati nella Sezione II.

...carenze del
piano di
sicurezza e
coordinamento...

Determinazione del 30 gennaio 2003 n. 2/2003 in tema di *carenze del piano di sicurezza e coordinamento*.

Con tale atto il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto che per “carenza del piano di sicurezza e coordinamento” debbano intendersi non già i meri assestamenti o correttivi al piano stesso, ma solo ed esclusivamente i nuovi “apprestamenti”, ovvero le ulteriori misure di sicurezza non contemplati nel relativo piano, ma che il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento ritengono necessari per propria valutazione o su segnalazione dell’appaltatore, al fine di risolvere situazioni di pericolosità non previste *ab origine* e che dovranno essere effettivamente realizzati dall’appaltatore. Le spese necessarie per far fronte ai nuovi “apprestamenti”, sono riconducibili ai c.d. oneri speciali di cui si compongono le spese complessive della sicurezza, previo aggiornamento del relativo computo metrico, ed i relativi prezzi possono individuarsi mediante ricorso alla procedura di cui all’articolo 136 del DPR n. 554/99.

...sospensione
dei lavori
oltre un quarto
del tempo
contrattuale...

Determinazione del 12 febbraio 2003 n. 3/2003 in tema di *sospensione dei lavori per periodi superiori ad un quarto del tempo contrattuale e rapporto tra i tempi degli adempimenti contabili e degli adempimenti tecnici*.

Tale atto trae origine da numerose comunicazioni da parte di stazioni appaltanti, giunte all’Autorità e relative a sospensioni dei lavori di durata superiore ad un quarto del tempo contrattuale previsto. Il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto che una razionale programmazione di ogni opera pubblica da parte delle stazioni appaltanti non può prescindere da un’attenta analisi della tempistica di tutte le diverse fasi del procedimento che tenga conto dei tempi necessari per usufruire dei finanziamenti per la progettazione dell’opera e per le procedure di affidamento dell’appalto. L’iter di realizzazione dell’opera pubblica deve essere, quindi, predefinito, per quanto possibile, prevedendo le circostanze che possano impedire la regolare esecuzione dei lavori.

Determinazione del 12 febbraio 2003 n. 4/2003 in tema di *divieto di rapporti professionali fra direttore dei lavori e appaltatore*.

...divieto di rapporti professionali tra direttore dei lavori e appaltatore...

Con tale determinazione l'Autorità ha stabilito che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 17, comma 9, della legge 109/94 e successive modificazioni e agli articoli 8 e 48 del DPR n. 554/99, opera per il progettista incaricato e per gli affidatari dei servizi di supporto alla progettazione il divieto di partecipare alle procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione alla quale abbiano prestato le proprie attività professionali. Inoltre, all'affidatario dell'incarico di direzione dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'appaltatore. Il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario con il quale abbia in essere rapporti professionali, ne deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. Le suddette disposizioni devono essere previste nei bandi di gara relativi all'affidamento delle attività di direzione dei lavori in quanto si tratta di regole per le quali non è prevista espressa sanzione normativa e che, quindi, richiedono per la loro effettività impegni contrattualmente assunti.

Determinazione del 27 febbraio 2003 n. 6/2003 in tema di *subaffidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55 – Facoltà di controllo esercitabili dalla stazione appaltante*.

...subaffidamenti non qualificabili come subappalti ...

Con detta determinazione l'Autorità ha ritenuto che l'innovazione legislativa di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sotto forma del periodo aggiunto all'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non comporta variazioni in materia di contratti similari, riguardando esclusivamente i subappalti o i cottimi – relativi alle prestazioni da qualificarsi come lavori – di entità economica inferiore al 2% all'importo dei lavori affidati o, in assoluto, di importo inferiore a € 100.000. Per tutti i sub-affidamenti che non sono qualificabili subappalti ai sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, pur in assenza

di un obbligo di autorizzazione, deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi generali che regolamentano la materia.

Determinazione del 13 marzo 2003 n. 7/2003 in tema di *fornitura e posa in opera di acciaio presagomato*.

...fornitura e
posa in opera
di acciaio
presagomato...

Con tale atto si precisa che la fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio necessarie per realizzare le strutture in cemento armato non può considerarsi lavoro riconducibile ad una delle declaratorie di cui all'allegato A del DPR n. 34/2000. L'attività di posa in opera non può essere impiegata per acquisire l'attestazione di qualificazione in nessuna della categorie generali o specializzate di cui all'allegato A del DPR citato. L'importo del subcontratto non incide sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente che può essere liberamente subappaltata, a meno che tale prestazione abbia le caratteristiche per essere considerata contratto simile. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante il nome dell'impresa cui sia stata sub-affidata la posa in opera nonché l'importo del sub-affidamento e la dichiarazione che per essa non sussistono alcuni dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Determinazione del 26 marzo 2003 n. 8/2003 in tema di *pagamento subappaltatori*.

...pagamento
subappaltatore...

Tale atto stabilisce che l'art. 231 del DPR n. 554/99 non ha abrogato l'articolo 18, comma 3 *bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 che, pertanto, è da considerarsi ancora vigente. La stazione appaltante, quindi, deve indicare nel bando di gara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia.

Determinazione del 9 aprile 2003 n. 9/2003 in tema di *approfondimento del tema generale relativo alla prevedibilità e previsione delle cause di sospensione dei lavori.*

...prevedibilità e
previsione delle
cause di sospen-
sione dei lavori...

Tale determinazione trae origine dalla valutazione della ricorrenza delle "circostanze speciali" che hanno impedito in via temporanea il proficuo svolgimento dei lavori previsti nel contratto di appalto. A tal fine, il Consiglio dell'Autorità ha stabilito che, qualora in corso di esecuzione dei lavori si verificassero circostanze impreviste che impongano di procedere alla sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento, cui compete l'accertamento della situazione di fatto, deve attenersi scrupolosamente al disposto di cui all'articolo 134, comma 8. del DPR n. 554/99, motivando in maniera esauriente la non imputabilità alla stazione appaltante delle condizioni createsi, specificando che le stesse non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori.

Determinazione del 6 maggio 2003 n. 10/2003 in tema di *inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese.*

...inserimento
dei dati nel
Casellario...

Con tale atto il Consiglio dell'Autorità ha prescritto le modalità operative di raccolta delle informazioni che consentono alle stazioni appaltanti di conoscere in modo esauriente gli elementi necessari alle valutazioni da effettuare in sede di gara, così come prescritti dall'articolo 75 del DPR n. 554/99. A tal fine, per rendere uniforme il comportamento delle stazioni appaltanti, nonché l'invio delle informazioni è stato predisposto un modello di comunicazione con la richiesta di inserimento dei dati nel Casellario informatico.

Determinazione del 15 luglio 2003 n. 13/2003 in tema di *cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. Profili interpretativi ed applicativi.*

...cause di
esclusione dalle
gare di appalto...

Con tale atto il Consiglio dell'Autorità ha precisato ulteriormente il tema delle cause di esclusione dalle gare di appalto, ivi compresa l'ipotesi di amministrazione straordinaria.

...clausole di gradimento...

Determinazione del 15 ottobre 2003 n. 14/2003 in tema di *clausole di gradimento*.

Con tale atto si è stabilito che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara, anche sulla base delle singole situazioni ambientali che abbiano già condotto all'adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente preposti, la clausola di gradimento sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca una più puntuale definizione del principio della segretezza delle offerte, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

...redazione dei bandi di gara. Chiarimenti...

Determinazione del 29 ottobre 2003 n. 16/2003 in tema di *chiarimenti in merito alla redazione dei bandi di gara di appalto concorso e di concessione di lavori pubblici*.

Con tale atto l'Autorità ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 91, commi 1 e 2 del DPR 554/99 ed ai fini di una corretta formulazione dei bandi, gli elementi, i "pesi" o "punteggi" ed i "sub-pesi" o "sub-punteggi" necessari per la determinazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" vanno indicati, oltre che nei bandi di gara inseriti nei siti *web* delle stazioni appaltanti e nei disciplinari di gara, anche nei bandi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.

...problematiche consorzi stabili...

Determinazione del 29 ottobre 2003 n. 18/2003 in tema di *problematiche relative ai consorzi stabili (articolo 12 della 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni)*.

Con tale atto il Consiglio dell'Autorità ha posto l'attenzione alle problematiche relative ai consorzi stabili con particolare riferimento al tema della durata delle attestazioni S.O.A. rilasciate ai consorzi.

...appalto di servizi tecnici di importo pari o superiore a € 100.000 ...

Determinazione del 26 novembre 2003 n. 20/2003 in tema di *appalto di servizi tecnici di importo pari o superiore a € 100.000: documentazione amministrativa da produrre a comprova dei servizi di progettazione già svolti*.

Tale atto fa seguito ad alcuni esposti pervenuti all'Autorità da parte di alcuni professionisti che segnalavano di essere stati esclusi da una gara

tramite licitazione privata per l'affidamento di incarichi di progettazione per importi pari o superiori a € 100.000, dopo aver superato la fase di pre-qualifica, per non aver potuto presentare la documentazione comprovante i requisiti richiesti a causa del ritardo con cui un precedente committente aveva consegnato loro l'attestazione relativa ad incarichi di progettazione già svolti. Pertanto, la stazione appaltante, nei documenti di gara relativi ai suddetti appalti, deve consentire la presentazione di un'equivalente documentazione sufficiente a dar prova di quanto dichiarato.

Determinazione del 3 dicembre 2003 n. 21/2003 in tema di *applicazione della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 8, comma 11 quater, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.*

...riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria...

Tale determinazione fa seguito alle molteplici richieste di chiarimenti pervenute all'Autorità in merito alla possibilità per le imprese concorrenti e per gli aggiudicatari dei lavori pubblici di beneficiare della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 8, comma 11 *quater* della legge 109/94, anche nel caso in cui il possesso della certificazione di qualità costituisca un requisito di partecipazione alla gara secondo la cadenza temporale stabilita dall'allegato B del DPR n. 34/2000. Il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto che il disposto di cui all'articolo 30 della legge quadro, in materia di garanzia definitiva, si applica integralmente per tutte le fattispecie non disciplinate dall'articolo 8, comma 11, della legge stessa, avendo quest'ultima natura di norma speciale rispetto alla disciplina generale in materia di cauzioni.

Determinazione del 10 dicembre 2003 n. 22/2003 in tema di *disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale.*

...disciplina appalti segnaletica stradale ...

Tale atto fa seguito ai numerosi esposti giunti all'Autorità da parte di imprese di costruzioni e dell'Associazione italiana Segnaletica e Sicurezza per la presunta violazione della normativa sui lavori pubblici in taluni bandi di gara relativi alle opere di segnaletica stradale.

...S.O.A.:
chiarimenti...

Determinazione del 26 febbraio 2003 n. 5/2003, in tema di *ulteriori chiarimenti sulla determinazione n. 11 del 5 giugno 2002 avente ad oggetto i "Criteri che le S.O.A. debbono seguire in ordine al rilascio di attestazione di qualifica-*

zione di una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo d'azienda", in materia di qualificazione di un'impresa cessionaria di ramo d'azienda di un'impresa fallita e in materia di imprese neocostituite.

Con tale determinazione sono state definite le caratteristiche tecniche che consentono la cessione di ramo d'azienda da parte di un'impresa fallita.

Determinazione del 14 maggio 2003 n. 11/2003 in tema di *certificazione del sistema di qualità e dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.*

A seguito dei numerosi quesiti proposti dagli operatori edili, si è posta la necessità di indicare che il possesso da parte delle imprese degli elementi del sistema di qualità può essere dimostrato attraverso la dichiarazione degli elementi o la certificazione del sistema rilasciata dai soli organismi accreditati, nel settore EA 28, da enti aderenti all'accordo internazionale multilaterale di mutuo riconoscimento (MLA EA). Allo scopo di fornire indirizzi operativi univoci, soprattutto per il rilascio delle dichiarazioni del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, indicati nell'allegato C al DPR n. 34/2000, l'Autorità ha stabilito l'adozione delle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08. Al SINCERT è dunque devoluto il compito di verifica a che gli organismi accreditati operino nel rispetto delle prescrizioni indicate.

Determinazione del 21 maggio 2003, n. 12/2003, in tema di *chiarimenti alle S.O.A. in materia di cessione di ramo d'azienda fra S.O.A.*

Con tale atto è stata disciplinata la procedura tipo che le S.O.A. devono seguire in caso di operazioni societarie di cessione d'azienda.

Determinazione del 22 ottobre 2003 n. 15/2003, in tema di *ambito soggettivo di applicabilità dell'incremento convenzionale premiante, previsto dall'articolo 19 del "Regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (DPR 25 gennaio 2000, n. 34)".*

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato – sez. IV - n. 3020 del 31 maggio 2003 con cui è stato risolto il contenzioso in tema di applicabilità dell'articolo 19 del DPR n. 34/2000 sono stati indicati alle S.O.A. i criteri da

seguire per attribuire l'incremento convenzionale premiante. A seguito del contenzioso insorto sull'applicazione del beneficio in esame anche alle società di persone e della decisione n. 3020 del 31 maggio 2003, trasmessa all'Autorità in data 4 agosto 2003, il Consiglio di Stato - sez. IV - ha confermato la sentenza n. 8720 del 16 ottobre 2002 del TAR secondo cui il DPR n. 34/2000, nel definire le imprese che possono usufruire del beneficio dell'incremento convenzionale premiante, fa riferimento ai "soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), della legge n. 109/94 tra i quali sono comprese non soltanto le società commerciali ma anche le imprese individuali.

Determinazione del 29 ottobre 2003, n. 17/2003, in tema di *conseguenze della revoca dell'autorizzazione ad una S.O.A. sulle attestazioni da questa rilasciate e sui contratti di attestazione in corso*".

Con tale determinazione è stata integrata la disciplina prevista dal DPR n. 34/2000 in caso di revoca dell'autorizzazione alle S.O.A. In particolare sono stati disciplinati gli effetti sulle attestazioni già emesse e sui contratti in corso i esecuzione.

Determinazione del 5 novembre 2003, n. 19/2003 in tema di *ulteriori indicazioni in materia di cessione del contratto stipulato tra impresa e S.O.A. per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e di variazioni minime dell'attestazione di qualificazione in corso di validità*.

Con tale determinazione si è chiarita l'ammissibilità o meno della cessione (*ex* articoli 1406 e segg. c.c.) ad altra impresa del contratto stipulato tra S.O.A. ed impresa per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione; la possibilità di variazione dell'attestazione in corso di validità da parte di una S.O.A. diversa da quella che ha provveduto al rilascio dell'originaria attestazione; la riconducibilità o meno all'ipotesi di variazione minima (*ex* articolo 15, comma 8, DPR n. 34/2000 e determinazione n. 40/2000) della cessione /conferimento dell'impresa individuale, a seguito della morte del titolare, all'impresa costituita dagli eredi in forma societaria

e della donazione di impresa individuale con continuazione dell'esercizio d'impresa da parte dei donatori.

Atti di
segnalazione al
Governò
e al Parlamento

Gli atti di segnalazione relativi all'anno 2003 hanno riguardato gli accertamenti sull'attività dell'ANAS, la mancata attuazione dei precetti normativi riguardanti l'inserimento del sistema di garanzie di cui all'articolo 30 della legge 109/94 e successive modificazioni nella gestione degli appalti, gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e legge 208/98 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 6335 del 17 ottobre 2003 in materia di Camera arbitrale.

Accertamenti sull'attività dell'Anas.

Tale atto trae origine da una serie di verifiche sull'attività dell'Anas da parte dell'Autorità sia a seguito di segnalazioni pervenute, sia in base alle risultanze dell'attività di accertamento su fenomeni ricorrenti nel mercato dei lavori pubblici, sia in base ad accertamenti ispettivi diretti. Queste verifiche, accertamenti ed ispezioni hanno portato a constatare la ricorrenza di irregolarità tipiche nella conduzione degli appalti da parte di diversi compartimenti dell'Anas. Il Consiglio dell'Autorità, nel quadro del proprio piano di ispezioni del 21 marzo 2001, aveva inserito tra i lavori da verificare l'intervento di adeguamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, lotto Km 40+100 - 44+100; l'attività ispettiva è poi proseguita con la verifica dell'intero tronco dell'autostrada suddetta. Ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge 109/94 e successive modificazioni se ne è fatto specifica segnalazione al Governo e al Parlamento con riserva di proseguire nell'azione di monitoraggio e di attuare tutti gli interventi intesi a correggere disfunzioni e ad indicare soluzioni o tempestive azioni per evitare o limitare situazioni pregiudiziali.

Mancata attuazione dei precetti normativi riguardanti l'inserimento del sistema di garanzie di cui all'articolo 30 della legge 109/94 e successive modificazioni sulla gestione degli appalti.